

Consiglio di Stato

Sezione III Sentenza 25 gennaio 2019, n. 662

Presidente: Frattini - Estensore: Calderoni

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso proposto dallo straniero qui appellante, ritenendo l'impugnato provvedimento del Questore di Forlì-Cesena (diniego di rilascio del permesso di soggiorno) congruamente motivato nell'assunto che:

- "il richiedente ha prodotto CUD 2014 di euro 166,81 e CUD 2014 di un asserito cugino di euro 12.721,81";

- "i redditi dell'asserito parente non possono pertanto essere presi in considerazione, peraltro a fronte di un nucleo familiare di otto persone";

- "l'assunzione come colf presso altro connazionale, avvenuta in data successiva all'avvio di procedimento, cioè il 24 aprile 2014, è poco credibile e palesemente pretestuosa e strumentale al rinnovo del titolo di soggiorno";

- "il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero è subordinato alla dimostrazione del conseguimento di redditi provenienti da fonti lecite e il ricorrente per gli anni 2012 e 2013 non è stato in grado di comprovare il possesso di alcun reddito pari o superiore al minimo di legge".

A sua volta, il primo Giudice ha evidenziato la suddetta oggettiva carenza reddituale e la mancanza dell'«effettiva disponibilità di un reddito minimo tale da garantire al cittadino extracomunitario, nel corso del tempo, il proprio sostentamento».

2. Avverso tale sentenza si deduce nel presente atto di appello:

* che la pronuncia di prime cure si sarebbe erroneamente fermata al vaglio del CUD 2012 relativo all'occupazione minore (lavoro dipendente agricolo), non tenendo conto della produzione dei versamenti (tempestivi e integrali) dei contributi previdenziali per tutti i trimestri dell'annualità 2012, effettuati dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro domestico intrattenuto con l'appellante, non essendo obbligatorio, in relazione a tale tipologia di rapporto, il rilascio del CUD;

* che di tale sopravvenienza occupazionale, pur successiva alla comunicazione di avvio del procedimento, avrebbero dovuto tener conto sia l'Amministrazione (ai fini del giudizio prognostico sulla capacità reddituale dello straniero), sia il primo Giudice;

* che, per il periodo pregresso all'assunzione dell'aprile 2014, il lavoratore si è fatto ritualmente iscrivere nelle liste di collocamento.

3. Ciò premesso, il Collegio osserva che:

a) la giurisprudenza di questa Sezione ritiene che - se ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998 - "ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente", il sostegno economico di

soggetti non familiari ed estranei all'obbligo alimentare non può essere considerato ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, in quanto potrebbe cessare in qualsiasi momento (cfr. C.d.S., III, 18 aprile 2018, n. 2335; n. 1970 e n. 1524 del 2017);

b) neppure in questo grado di giudizio lo straniero è stato in grado di produrre documentazione non solo ufficiale sotto il profilo fiscale (modelli Cud, dichiarazione annuale dei redditi), ma di qualsiasi tipo (buste paga, movimentazione di conti correnti bancari e/o postali, *postepay* o altro) da cui si possa desumere *aliunde* l'effettiva percezione di reddito in relazione al rapporto di lavoro domestico su cui fa principale leva il suo atto di appello;

c) da questo punto di vista, il mero versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro non può essere ritenuto elemento probatorio sufficiente, avuto riguardo all'esiguità degli stessi in relazione a tale tipologia di rapporto di lavoro: e invero questa Sezione ha osservato (cfr. 19 febbraio 2016, n. 693) come non vi sia certezza che siffatti versamenti "siano di natura volontaria e, come tali, corrispondenti all'effettiva prestazione" e ha, pertanto, concluso per la legittimità di un provvedimento prefettizio di c.d. "regolarizzazione" che aveva considerato i versamenti all'I.N.P.S. non sufficienti a comprovare il rapporto di impiego domestico.

4. Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.

Non occorre provvedere sulle spese del grado, non essendosi costituita in questo giudizio l'Amministrazione ritualmente appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese relative al presente grado di giudizio.